

Statuto di AWOL Associazione Culturale ETS

TITOLO I – COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

ART. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), un'associazione senza scopo di lucro denominata

"AWOL Associazione Culturale ETS"

L'Associazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e utilizzerà l'acronimo ETS nella denominazione e nelle comunicazioni rivolte al pubblico secondo quanto previsto dalla normativa vigente

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità, inclusività, partecipazione sociale e assenza di finalità lucrative

ART. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

ART. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trani, attualmente in via Cesare Lambertini n. 25

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria

L'Associazione potrà istituire sedi operative, secondarie, sezioni, uffici di rappresentanza o spazi associativi in Italia e all'estero, secondo le necessità organizzative e associative.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 4 – Finalità e attività

4.1

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo inclusività, espressione culturale, creatività, partecipazione sociale e diffusione di pratiche culturali e artistiche orientate al benessere individuale e collettivo.

AWOL nasce come progetto editoriale e culturale sviluppatosi originariamente in Cornovaglia (Regno Unito) e si configura come spazio culturale, artistico e sociale dedicato alla valorizzazione di percorsi di vita non convenzionali, diversità umane, linguaggi creativi e forme alternative di abitare, lavorare, creare e vivere il mondo.

L'Associazione opera senza discriminazioni di sesso, genere, origine, nazionalità, orientamento sessuale, credo religioso o politico, condizione sociale o personale.

4.2

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 117/2017, aventi ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

- promuovere arte, creatività, narrazione ed espressione personale attraverso attività culturali, editoriali, educative e sociali;



- collaborare con artisti, illustratori, fotografi, musicisti, videomaker, performer, creativi indipendenti, professionisti e operatori culturali;
- organizzare mostre, eventi culturali, talk, workshop, laboratori artistici, residenze creative, corsi, incontri pubblici, attività formative e progettualità interdisciplinari;
- promuovere attività editoriali, audiovisive, fotografiche, digitali, multimediali e di comunicazione sociale;
- sostenere percorsi artistici, culturali e professionali non convenzionali favorendo la libera espressione creativa e l'autodeterminazione individuale;
- favorire inclusione sociale, dialogo interculturale, partecipazione attiva, sensibilizzazione culturale e valorizzazione delle diversità umane e sociali;
- organizzare attività artistiche, ricreative, culturali e laboratoriali rivolte anche a persone in condizioni di fragilità sociale o personale, avvalendosi anche di educatori, artisti, professionisti e operatori del settore;
- promuovere pratiche orientate al benessere psicofisico, corporeo ed espressivo, anche attraverso attività artistiche, motorie, culturali, meditative e laboratoriali coerenti con le finalità associative;
- organizzare corsi di lingua inglese e attività educative, formative e culturali legate all'apprendimento linguistico, anche mediante approcci creativi, inclusivi ed esperienziali;
- promuovere e valorizzare attività creative, artigianali, editoriali e artistiche coerenti con le finalità associative, anche attraverso esposizioni, mostre, attività divulgative, installazioni, mercatini culturali e iniziative pubbliche;
- promuovere attività dedicate al benessere relazionale, culturale e sociale delle persone anziane, favorendo socializzazione, creatività, scambio intergenerazionale e partecipazione comunitaria;
- promuovere attività educative, ricreative, culturali e di supporto sociale rivolte alla comunità, anche mediante servizi e iniziative coerenti con le finalità associative;
- creare e gestire spazi culturali, creativi, educativi e aggregativi destinati all'incontro, alla progettazione condivisa, allo studio, alla produzione artistica e culturale e allo sviluppo di pratiche collaborative, inclusi spazi di co-working e comunità creative;
- promuovere attività aggregative, conviviali e di comunità coerenti con le finalità associative, finalizzate alla partecipazione culturale, allo scambio sociale e alla creazione di relazioni inclusive;
- svolgere attività secondarie e strumentali finalizzate all'autofinanziamento dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

4.3

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre promuovere e sostenere attività creative, editoriali, artistiche e culturali anche mediante la realizzazione e diffusione di prodotti coerenti con le finalità associative.

4.4

L'Associazione potrà ricevere contributi, donazioni, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e finanziamenti da soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, finalizzati al sostegno delle attività associative.

4.5

Le attività associative potranno essere svolte anche mediante il coinvolgimento di collaboratori, professionisti, lavoratori e operatori culturali, soci o non soci, nel rispetto della normativa vigente.

4.6

L'Associazione potrà documentare, promuovere e comunicare le proprie attività attraverso fotografie, video, strumenti audiovisivi, materiali editoriali, piattaforme digitali e mezzi di comunicazione nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e diritto all'immagine

4.7

La partecipazione alle attività associative avviene su base libera, volontaria e consapevole.

4.8

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari, collaboratori e professionisti, soci o non soci, a titolo gratuito o retribuito, nel rispetto della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

4.9

Le modalità operative delle attività associative, dell'utilizzo degli spazi e dei criteri di partecipazione potranno essere disciplinate da apposito Regolamento Interno approvato dal Consiglio Direttivo

L'Associazione potrà mettere a disposizione i propri spazi per attività culturali, artistiche, educative e sociali coerenti con le finalità associative, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

4.11

L'Associazione potrà svolgere alcune attività anche in favore di soggetti non associati, purché coerenti con le finalità associative e nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III – RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO, BILANCIO E QUOTE ASSOCIATIVE

ART. 5 – Risorse economiche e patrimonio

5.1

Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi, sovvenzioni, erogazioni liberali e finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi derivanti da convenzioni, collaborazioni, partenariati e progettualità condivise;
- introiti derivanti da attività culturali, artistiche, educative, editoriali, sociali e associative;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali svolte ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore;
- raccolte fondi, campagne di sostegno e attività compatibili con le finalità associative;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e consentita dalla legge.

5.2

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;



- contributi, donazioni, lasciti e liberalità ricevute;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione,
- ogni altro bene o risorsa acquisita dall'Associazione nello svolgimento delle proprie attività

5.3

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5.4

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, individuati dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D Lgs. 117/2017.

ART. 6 – Organo di controllo e revisione

6.1

L'Assemblea dei soci potrà nominare un Revisore unico o un Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno.

6.2

L'Organo di controllo esercita le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

ART. 7 – Divieto di distribuzione degli utili

7.1

L'Associazione non ha scopo di lucro.

7.2

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere integralmente reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative e delle attività di interesse generale.

7.3

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 8 – Quote associative

8.1

L'entità della quota associativa annuale, la sua scadenza, le modalità di versamento e l'eventuale quota di iscrizione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

8.2

Il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti potrà comportare la sospensione o la perdita della qualità di associato secondo quanto previsto dal presente Statuto.

8.3

La quota associativa è personale, non trasferibile e non rimborsabile.

TITOLO IV – CATEGORIE E AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

ART. 9 – Categorie di associati

9.1

Gli associati dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci junior;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

9.2

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. La qualifica di socio fondatore ha carattere storico e identificativo e non attribuisce diritti o prerogative ulteriori rispetto a quelli riconosciuti agli altri associati.

9.3

Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni, gli enti e le persone giuridiche che condividono le finalità associative e partecipano alla vita dell'Associazione. I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

9.4

Sono soci junior i minorenni che aderiscono all'Associazione tramite richiesta presentata da un genitore, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore legale. I soci junior partecipano alla vita associativa e alle attività dell'Associazione e godono dei diritti associativi previsti dal presente Statuto, secondo le modalità compatibili con la loro minore età e con la normativa vigente.

9.5

Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli enti o le realtà che contribuiscono al sostegno dell'Associazione mediante contributi economici, collaborazioni, donazioni o altre forme di supporto coerenti con le finalità associative. I soci sostenitori godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri degli altri associati.

9.6

Sono soci onorari le persone fisiche o gli enti che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione o che abbiano contribuito in modo significativo alla realizzazione delle sue finalità. La qualifica di socio onorario è conferita secondo le modalità previste dal presente Statuto. I soci onorari godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri degli altri associati.

9.7

Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno pari diritti e pari doveri. Ciascun associato ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere un voto. Tutti gli associati godono, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, dell'elettorato attivo e passivo. Non sono ammesse discriminazioni tra gli associati in ragione della categoria di appartenenza.

9.8

Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo.

9.9

Per tutte le categorie di associati, il domicilio si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione. Ogni variazione dovrà essere comunicata all'Associazione mediante forma scritta o strumenti di comunicazione idonei.

ART. 10 – Ammissione ed esclusione degli associati

10.1

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- persone fisiche,

- enti, associazioni, organismi, istituzioni e soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che condividano le finalità associative e si impegnino a rispettare il presente Statuto.

10.2

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato

Con la domanda di ammissione il richiedente dichiara di condividere le finalità associative e di accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

10.3

L'ammissione diventa effettiva con l'iscrizione nel libro degli associati.

10.4

I dati personali degli associati sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy

10.5

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
- comportamento contrario alle finalità associative o lesivo dell'Associazione.

10.6

Prima dell'eventuale esclusione, l'associato dovrà essere informato delle motivazioni e potrà presentare osservazioni o chiarimenti.

10.7

La perdita della qualità di associato non comporta alcun diritto alla restituzione delle quote eventualmente versate.

ART. 11 – Diritti e doveri degli associati

11.1

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle attività associative;
- partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto;
- proporre iniziative e contribuire allo sviluppo delle attività associative;
- consultare i documenti associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

11.2

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- mantenere comportamenti coerenti con le finalità e i valori dell'Associazione;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, alla vita associativa e al raggiungimento degli scopi sociali;



- versare la quota associativa annuale, ove prevista.

11.3

In caso di comportamenti contrari alle finalità associative o lesivi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, inclusi richiamo, sospensione o esclusione

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE SOCIALE

ART. 12 – Organi sociali

12.1

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'eventuale Organo di controllo o Revisore, ove previsto dalla legge o nominato dall'Assemblea.

ART. 13 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista, e può essere ordinaria o straordinaria.

Ognun associato ha un voto.

13.3

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina l'eventuale Organo di controllo o Revisore;
- delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

13.4

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche del presente Statuto;
- scioglimento dell'Associazione;
- devoluzione del patrimonio;
- eventuali questioni straordinarie riguardanti la vita associativa dell'Associazione.

ART. 14 – Convocazione dell'Assemblea

14.1

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario

14.2

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante comunicazione scritta inviata anche tramite posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata

14.3

L'Assemblea può svolgersi anche mediante strumenti telematici o modalità di partecipazione a distanza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervento e voto.

14.4

L'Assemblea si svolge presso la sede dell'Associazione o in altro luogo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 – Costituzione e validità dell'Assemblea

15.1

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

15.2

L'Assemblea straordinaria delibera secondo le maggioranze previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

15.3

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi diversamente previsti dalla legge o dal presente Statuto

15.4

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

15.5

Le deliberazioni assembleari devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

ART. 16 – Consiglio Direttivo

16.1

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 a un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea degli associati.

16.2

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e possono essere rieletti.

16.3

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

16.4

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante strumenti telematici.

16.5

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.6

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e i relativi verbali conservati agli atti dell'Associazione

ART. 17 – Nomine interne

17.1

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e le eventuali ulteriori cariche ritenute necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

17.2

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, si procede alla loro sostituzione mediante surroga dei candidati non eletti alle ultime elezioni, secondo l'ordine dei voti riportati, ove disponibili e purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

17.3

Qualora non sia possibile procedere alla surroga ai sensi del comma precedente, il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, deve convocare senza indugio l'Assemblea degli associati affinché provveda all'elezione del consigliere mancante.

17.4

Il componente subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nel quale è subentrato.

ART. 18 – Attività del Consiglio Direttivo

18.1

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea

18.2

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- cura la gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- stabilisce l'entità delle quote associative;
- promuove e coordina le attività associative;
- approva eventuali regolamenti interni;
- compie gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione.

ART. 19 – Presidente e Vice Presidente

19.1

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi.



166

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e i relativi verbali conservati agli atti dell'Associazione.

ART. 17 – Nomine interne

17.1

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e le eventuali ulteriori cariche ritenute necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

17.2

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, si procede alla loro sostituzione mediante surroga dei candidati non eletti alle ultime elezioni, secondo l'ordine dei voti riportati, ove disponibili e purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

17.3

Qualora non sia possibile procedere alla surroga ai sensi del comma precedente, il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, deve convocare senza indugio l'Assemblea degli associati affinché provveda all'elezione del consigliere mancante.

17.4

Il componente subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nel quale è subentrato.

ART. 18 – Attività del Consiglio Direttivo

18.1

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

18.2

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- cura la gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- stabilisce l'entità delle quote associative;
- promuove e coordina le attività associative;
- approva eventuali regolamenti interni;
- compie gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione.

ART. 19 – Presidente e Vice Presidente

19.1

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi.



19.2

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente

19.3

Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti, sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo

ART. 20 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della normativa vigente in materia.

Flavia Cleste Crespo

Beatrice Lorusso
Aurelia Maria Lorusso

REGISTRATO A TRANI IL 02/09/2026
AL N. 346 SERIE 3
Euro ESISTENTE

IL FUNZIONARIO*

Pietro Luce

*Firma so delega del Direttore Provinciale

DANIELA LOREDOTE

